



**COMUNE DI FUORO  
(Provincia di Salerno)**

**ORDINANZA n. 62 del 18 giugno 2021**

**Oggetto: DISCIPLINA SUL TERRITORIO COMUNALE DELL'ACCENSIONE DI FUOCHI ALL'APERTO.  
MODIFICA ORDINANZA N. 9 DEL 12 GENNAIO 2021.**

**IL SINDACO**

quale Autorità di Protezione Civile ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 1/2018

**Richiamata** la propria ordinanza n.9 del 12.01.2021 avente ad oggetto: "Disciplina sul territorio comunale dell'accensione di fuochi all'aperto";

**Visto** il Decreto Dirigenziale Regione Campania n.237 del 14.06.2021 con il quale è stato determinato per la corrente annualità 2021 il periodo di pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 20 settembre salvo proroga;

**Ritenuto** di dover, per l'effetto, uniformarsi alle disposizioni regionali e conseguentemente modificare la propria ordinanza e i periodi ivi previsti;

**ORDINA**

A parziale modifica dell'ordinanza n.9 del 12.01.2021.

Ferma restando la disciplina legislativa nazionale e regionale vigente in materia ed, in particolare, quanto prescritto negli articoli 75 e 76 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e dall'art.182, comma 6 bis, del D.lgs 152/2006:

In tutto il territorio comunale le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali quali paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, effettuate nel luogo di produzione, devono svolgersi tassativamente secondo il calendario di seguito stabilito:

° dal 1 ottobre al 31 marzo nei giorni di Martedì, Mercoledì e Venerdì (solo se feriali) dalle ore 5:00 alle ore 7:00 (ora fine combustione) e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 (ora fine combustione);

° dal 1° aprile fino al giorno precedente alla data di inizio del periodo di grave pericolosità degli incendi boschivi stabilito dalla Regione nei giorni Martedì e Venerdì (solo se feriali) dalle ore 5:00 alle ore 7:00 (ora fine combustione) e dalle ore 21:00 alle ore 23:00 (ora fine combustione);

Resta fermo il divieto, nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi stabilito annualmente dalla Regione e che per l'annualità 2021 è stato fissato dal 15 giugno al 20 settembre salvo proroga, di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli ed inceneritori che producono faville o brace;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere nonché altri articoli pirotecnici;

- transitare e/ o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro – silvo – pastorale, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese;
- compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio.

2) L'accensione dei fuochi consentiti è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

- è fatto obbligo di presiedere alle operazioni di bruciatura;
- condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);
- attuare ogni cautela lasciando intorno al sito oggetto dell'intervento una fascia libera di vegetazione;
- munirsi di idonee attrezzature per evitare l'eventuale propagarsi delle fiamme e disporre nelle immediate vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;
- abbandonare il luogo solo dopo essersi assicurati che le fiamme siano state completamente spente;
- sospendere immediatamente le attività in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;

- adottare una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato delle attività di pulitura e bruciatura , assicurandosi, inoltre, che queste ultime siano effettuate ad una congrua distanza dai fabbricati altrui;
- Le sterpaglie o simili dovranno essere adeguatamente essiccate;
- È vietato bruciare materiali diversi da sterpaglie e simili e/o di scarti vegetali di origine agricola (ad es. sacchi di carta, cartoni, plastica, pneumatici, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali ecc.)

#### **REITERA L'INVITO**

ai cittadini, in caso di avvistamento di incendio, ad avvertire con sollecitudine, attraverso uno dei seguenti numeri:

- la Regione Campania Numero Verde 800449911 o a quello della sua sede territorialmente più vicina;
- il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al numero 115;
- i Carabinieri Forestali al numero 112 o 1515;
- la Polizia Locale di Furore – telefono 348/2479704
- il Comando Stazione Carabinieri di Amalfi 089/877100

**A V V E R T E**

Ai trasgressori, fatta salva l'applicazione delle pene previste dall'art.423 e ss. codice penale qualora il fatto costituisca reato, saranno applicate le sanzioni amministrative previste nell'art.7 bis del D.lgs 267/00 nella misura seguente che potranno essere estinte con le modalità previste dalla legge 689/81 ed ovvero:

- per la combustione sterpaglie, vegetali, ecc. fuori orari, giorni consentiti e/o non essiccate e comunque in modo diverso da quanto stabilito nella presente ordinanza:

SANZIONE AMMINISTRATIVA EURO 150,00:

- per la combustione materiali diversi da scarti vegetali, ecc. (es. materie plastiche, contenitori, ecc.):

SANZIONE AMMINISTRATIVA EURO 500.00.

Ai sensi dell'art.3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso a Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e nei luoghi pubblici e trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Amalfi (SA), Sezione Carabinieri forestali di Tramonti, al Comando Vigili del Fuoco di Salerno, alla Regione Campania – Servizio Protezione Civile ed alla Prefettura UTG Salerno.

La Polizia Locale di Furore è incaricata della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.



Il SINDACO  
(Avv. Giovanni Milo)